



COMUNE DI ARNESANO  
PROVINCIA DI LECCE

**AGGIORNAMENTO degli ALBI dei GIUDICI POPOLARI  
per le CORTI DI ASSISE e per le CORTI DI ASSISE di APPELLO**

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405;

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'Assise e nelle Corti d'Assise di Appello

INVITA

Tutti i cittadini (uomini e donne), residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'Assise o di Corte d'Assise di Appello.

**Le domande dovranno essere compilate esclusivamente su appositi moduli disponibili sul sito internet del Comune di Arnesano [www.comune.arnesano.le.it](http://www.comune.arnesano.le.it) e, corredate dal titolo di studio, dovranno pervenire entro e non oltre il 31 luglio 2021 all'Ufficio Protocollo.**

Arnesano li 01 aprile 2021

IL SINDACO  
Avv. Emanuele SOLAZZO

---

Estratto della legge 10 aprile 1951, n.287

Art.9 – I giudici popolari per le corti d'assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art.10 – I giudici popolari per le Corti d'assise di appello oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo. Art.12 - Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo stato di attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione